## Assicurazione per la copertura della Responsabilità civile della Famiglia

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: "Responsabilità civile della Famiglia"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

#### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza Facoltativa assicura i rischi della Responsabilità civile della Famiglia nell'ambito della vita privata.



#### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE R.C. DEL FABBRICATO

- ✓ Responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente, che abbia avuto come conseguenza:
  - morte:
  - lesioni corporali di persone;
  - · danni a cose.
- ✓ La garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per danni causati a terzi:
  - da antenne televisive e da spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato;
  - nella sua qualità di committente, da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
  - da spargimento d'acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti.

#### **SEZIONE R.C. DELLA FAMIGLIA**

- Responsabilità civile per danni causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, che abbia avuto come conseguenza:
  - morte;
  - lesioni corporali di persone;
  - danni a cose.
- ✓ La garanzia opera anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato per danni causati a terzi:
  - dalla normale attività di conduzione dell'abitazione;
  - dalla proprietà e/o uso di animali domestici;
  - i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di autovetture, motocicli e natanti a motore;
  - da proprietà possesso e uso di veicoli e guida di veicoli a motore da parte di figli minori;
  - da proprietà possesso e uso di veicoli a mobilità elettrica;



#### Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia.
- Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'Assicurazione non copre i danni:

- Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche.
- Derivanti dalla proprietà di immobili che non costituiscano residenza anagrafica dell'Assicurato.
- Derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge.
- Derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio del paracadutismo e degli sport aerei in genere, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali.
- Derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga.
- Derivanti da circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili
- Derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m.
- Derivanti dalla proprietà e/o uso di animali.
- Derivanti dall'esercizio della caccia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

- in conseguenza di fatto accidentale del minore di cui l'Assicurato si occupi temporaneamente
- ✓ L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per infortuni sul lavoro subiti dagli addetti ai servizi domestici nello svolgimento delle proprie mansioni sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo.
- ✓ L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dei genitori del minore di cui l'Assicurato si occupi temporaneamente, per danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore

Sono, inoltre, disponibili garanzie aggiuntive per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP Aggiuntivo.



#### Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti ed i limiti e condizioni di operatività sono contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



## Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada.



#### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato entro 6 giorni se avvenuto all'estero ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



#### Quando e come devo pagare?

L'importo di adesione deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione con addebito sul conto corrente, ferme le norme di legge. L'importo di adesione è comprensiva delle imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione oppure dalla data del pagamento del premio, se successiva alla sottoscrizione e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.



#### Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire l'adesione alla polizza mediante lettera raccomandata/PEC spedita alla Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza.

# Assicurazione Responsabilità civile della Famiglia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto "Responsabilità Civile della Famiglia"

Edizione: 31/12/2022



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima dell'Adesione al contratto.

**GENERALI ITALIA S.p.A.** è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione

Patrimonio netto al 31/12/2021: € 9.050.863.796 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e €. 7.130.519.742 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.generali.it;

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.827.344.769,68 Requisito patrimoniale minimo: € 3.359.474.146,09

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR) : € 19.238.700.398,43

Indice di solvibilità (solvency ratio): 246% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



#### Che cosa è assicurato?

## R.C del Fabbricato

Sono assicurati i danni che l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive centralizzate, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura).

La garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione suindicato; s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da lui forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da spargimento d'acqua solo se conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

DIP aggiuntivo RC Famiglia Pag. 1 di 5

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Assicurazione Responsabilità Civile della Famiglia de La Cassa di Ravenna S.p.A.

## IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP (Documento Informativo precontrattuale dei contratti di Assicurazione Danni)
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto.



Pagina lasciata intenzionalmente bianca

# POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA AD ADESIONE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
POLIZZA COLLETTIVA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
DE
LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.

**POLIZZA N. 430089025** 

#### **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

#### Aderente

Il soggetto che sottoscrive l'adesione alla polizza collettiva.

#### **Agenzia**

L'Agenzia di Ravenna di Generali Italia S.p.A., via A. Meucci,1 – 48124 Ravenna (RA); agenzia.ravenna.it@generali.com ravenna@pec.agenzie.generali.com

#### **Assicurato**

Il Cliente del Contraente che aderisce all'assicurazione, titolare di conto corrente, e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### Contraente

La Cassa di Ravenna S.p.A., con sede sociale in P.zza Garibaldi, 6 – 48121 Ravenna P.IVA/C.F. 01188860397

### Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.

#### Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

#### Parti

Il Contraente e Generali Italia.

#### Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

#### Premio

La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia.

#### Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia Assicurativa.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>1</sup>.

#### Art. 2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Generali Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione<sup>2</sup>.

#### Art. 3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio Generali Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato<sup>3</sup> e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 5 - Esonero dall'obbligo di denuncia di altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che avessero in corso o stipulassero in proprio.

#### Art. 6 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Generali Italia.

#### Art. 7 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede la residenza o di domicilio dell'Assicurato.

#### Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

#### Art. 9 - Assicurazione per conto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto degli Assicurati così come qualificati nelle Definizioni di polizza.

#### Art. 10 - Sanction Clause

Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

## Art. 10 bis – Esclusione Territoriale

L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; (ii) sostenuta dal governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola; (iii) in relazione a qualsiasi transazione stragiudiziale pattuita o

430089025 – RC Famiglia Edizione 31.12.2022 Pagina 5 di 14

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno dei Paesi elencati in calce alla presente clausola. Paesi/Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, FEDERAZIONE RUSSA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION AND THE ZAPORIZHZHIA, KHERSON, DONETSK AND LUHANSK PEOPLE'S REGIONS, BIELORUSSIA, AFGHANISTAN, BURMA (MYANMAR).

## Art. 11 - Contrattazione specifica delle singole clausole

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto<sup>4</sup>.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ex art. 1341 del Codice Civile.

## NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA COLLETTIVA

#### Art. 12 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Aderente sottoscrive il modulo di adesione presso il Contraente, e cessa dopo un anno da tale data, se l'importo di adesione è stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'importo di adesione dovuto dall'Aderente deve essere da questi corrisposto al Contraente mediante addebito sul conto corrente intestato all'Aderente stesso, relativo alla filiale presso cui esso è stato aperto, ferme le norme di legge.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 15 giorni da quello della scadenza del premio Generali Italia ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:

- in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge;
- tramite bancomat, dove disponibile;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia;
- con assegno intestato o girato a Generali Italia con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

#### Art. 13 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta di una delle Parti, comunicata mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, la Polizza Collettiva si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.

In mancanza di disdetta, comunicata dall'Assicurato aderente alla Contraente mediante lettera raccomandata/PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'adesione all'assicurazione è prorogata per una ulteriore annualità e analogamente per le annualità successive.

In caso di cessazione della Polizza Collettiva non dovuto a recesso per sinistro, le singole adesioni rimangono in vigore sino alla loro naturale scadenza con la tacita proroga di cui al primo capoverso del presente articolo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

#### Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi- escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### Art. 15 - Comunicazioni del Contraente a Generali Italia

Tutte le comunicazioni del Contraente a Generali Italia devono essere fatte mediante lettera raccomandata/PEC.

Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmate da Generali Italia e dal Contraente.

#### Art. 16 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata/PEC.

Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato da Generali Italia ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.

#### Art. 17 - Recesso da parte dell'Assicurato per diritto di ripensamento

L'Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR/PEC inviata alla Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

#### Art. 18 – Premio anticipato e calcolo del premio di regolazione

Per la presente Polizza Collettiva ad Adesione viene fissato un premio imponibile annuo anticipato versato in un'unica soluzione dal Contraente, cui andrà aggiunta l'imposta di legge.

Al termine di ogni annualità assicurativa, si procederà nei confronti del Contraente alla regolazione del premio per l'annualità appena trascorsa in base al numero delle adesioni raccolte con le seguenti modalità:

- 1. comunicazione da parte del Contraente a Generali Italia, entro i 90 giorni successivi al termine di ogni annualità, del numero di adesioni in essere alla scadenza annuale della presente Convenzione;
- 2. calcolo del premio di polizza per l'annualità trascorsa applicando al numero di adesioni comunicato l'importo di adesione, a cui andrà aggiunta l'imposta di legge;
- 3. determinazione della differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al precedente punto 2 ed il premio anticipato annuo;
- 4. emissione da parte di Generali Italia di un'appendice per incassare la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 2 ed il premio anticipato annuo, qualora positiva, o per rimborsarla, al netto delle imposte, se negativa.

#### Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve inviarne denuncia scritta a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto – entro 6 giorni se avvenuto all'estero – ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica. L'assicurato è tenuto a fornire a Generali Italia tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

## Art. 20 - Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### Art. 21 - Pagamento dell'indennizzo



## NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

## SEZIONE I ASSICURAZIONE R.C. DEL FABBRICATO

#### 1. RISCHI ASSICURATI

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

#### 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

#### 2.1 – Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

#### 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) di qualsiasi natura consequenti ad inquinamento dell'acqua, dall'aria e del suolo
- c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga;
- e) derivanti dall'esercizio nel fabbricato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti, professioni, nonché dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- f) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

#### 2.3 Limite di indennizzo e corresponsabilità tra assicurati

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 300.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

## 2.4 Franchigia

Per ogni sinistro (compresi quelli di cui Condizioni Particolari) è prevista una franchigia di Euro 200,00.

#### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI

## 1. Antenne televisive e Spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalle antenne radiotelevisive centralizzate, dagli spazi di proprietà dell'Assicurato (escluse le strade private) adiacenti o pertinenti al fabbricato assicurato, anche tenuti a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale degli alberi o parti di essi (tranne i danni da abbattimento o potatura).

#### 2. Committenza lavori

A parziale deroga del punto 2.2 lettera e), la garanzia copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato o l'abitazione suindicato; s'intendono comunque esclusi i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per vizi dei progetti da lui forniti all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

## 3. Danni da spargimento d'acqua

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, al servizio del fabbricato o del maggior immobile di cui formi eventualmente parte.

# SEZIONE II ASSICURAZIONE R.C. DELLA FAMIGLIA

#### 1. RISCHI ASSICURATI

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per i danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di legge.

L'assicurazione vale, **sino alla concorrenza del 20% del massimale**, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente Polizza**.

#### 2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

#### 2.1 – Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

#### 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- c) a cose che taluno degli Assicurati detenga a gualsiasi titolo;
- d) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose di taluno degli Assicurati o che lo stesso detenga; fa eccezione quanto precisato alla condizione particolare 4;
- e) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- f) derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti ed imbarcazioni a motore e da impiego di aeromobili;
- g) derivanti dall'impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari all'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- h) derivanti dalla navigazione nautica a remi ed a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a m. 6.50:
- i) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
- I) derivanti dalla proprietà e/o uso di animali;
- m) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- n) derivanti dall'esercizio della caccia.

## 2.3 Limite di indennizzo e corresponsabilità tra assicurati

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 300.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

#### 2.4 Franchigia

Per ogni sinistro (compresi quelli di cui Condizioni Particolari e salvo dove previsto un importo superiore) è prevista una franchigia di Euro 200,00.

#### 2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America e Canada e paesi indicati all'art. 10 bis delle norme che regolano la polizza collettiva.

#### 3. CONDIZIONI PARTICOLARI

#### 3.1. Conduzione dell'abitazione di residenza nonché di quella secondaria

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da uso di apparecchi domestici, da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

#### 3.2. Proprietà e/o uso di animali domestici

A parziale deroga del punto 2.2 lett. I) la garanzia vale per la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di animali domestici, con l'esclusione di: cavalli, cani, ed altri animali che siano considerati pericolosi ai sensi di legge.

#### 3.3 Addetti ai servizi domestici

A parziale deroga del punto 2.1 lett. b), sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici incluso il giardinaggio, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell'evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato.

Per gli addetti ai servizi domestici soggetti ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso dell'INAIL medesimo.

#### 3.4. Danni da incendio

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di autovetture, motocicli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge 990/69 e successive modifiche. Sono compresi i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi, anche se locati dall'Assicurato.

La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e dopo esaurimento delle somme assicurate mediante specifiche polizze "Assicurazione Incendi".

#### 3.5 Veicoli a motore

Sono compresi in garanzia i danni causati a terzi derivanti da:

- a) guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di **figlio minore regolarmente abilitato alla guida**; questa copertura opera solo se l'assicurazione obbligatoria è regolarmente attiva, con riferimento esclusivo ai danni corporali causati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore RCA. È applicata una Franchigia di 500,00 euro;
- b) guida o messa in movimento da parte di **figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori**, di autoveicolo, ciclomotore, motoveicolo o macchina agricola soggetti all'assicurazione obbligatoria regolarmente attiva, per danni causati a terzi per l'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore RCA;
- c) qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di **trasportato**, di autoveicoli, con esclusione dei danni all'autoveicolo stesso;
- d) la proprietà, il possesso e l'uso di veicoli quali velocipedi anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, carrozzine per disabili, golf cars, hoverboard e segway non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge e il cui utilizzo sia effettuato nel rispetto delle norme di legge previste per la circolazione di tali mezzi. La presente estensione opera, nell'ambito del massimale per danni materiali stabilito in polizza e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Per la presente estensione di garanzia la franchigia di polizza viene aumentata ad Euro 500,00.

#### 3.6 Figli minori di altri affidati all'Assicurato

Se l'Assicurato si occupa temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, della vigilanza dei figli minori di persone che non fanno parte della sua famiglia anagrafica, la Garanzia è estesa anche alla responsabilità civile dei genitori del minore. La Garanzia è valida esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato o ai genitori del minore per danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

430089025 – RC Famiglia Edizione 31.12.2022 Pagina 13 di 14

Sono in ogni caso esclusi i danni causati dai minori all'Assicurato.

1. CONDIZIONE PARTICOLARE OPERANTE PER I SOLI ASSICURATI CHE ABBIANO ADERITO SE-CONDO LA OPZIONE "B" O "D" PREVISTA NEL "MODULO DI ADESIONE"

## 4.1 Responsabilità derivante dalla proprietà ed uso di cani

Qualora l'Aderente abbia attivato nel Modulo di Adesione l'opzione B o l'opzione D, ad integrazione di quanto previsto all'art.3.2 (Proprietà e/o uso di animali domestici) l'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla proprietà ed uso di cani.

Per la presente estensione di garanzia la franchigia di polizza viene aumentata ad Euro 300,00. Tuttavia, in caso di cani che siano considerati pericolosi, la franchigia di polizza viene aumentata ad Euro 500.00.

#### R.C. della Famiglia

Sono assicurati i danni che l'Assicurato (l'Aderente alla polizza collettiva e tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato Famiglia), sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

Sono compresi in garanzia i rischi inerenti alla normale attività di conduzione dell'abitazione che costituisca la residenza anagrafica dell'Aderente, nonché di quella, di proprietà o in locazione, adibita a soggiorni di tempo libero di taluno degli assicurati.

Sono compresi i danni derivanti da uso di apparecchi domestici, da caduta di antenne non centralizzate riceventi e trasmittenti per apparecchi televisivi e per radioamatori installate sul tetto o sui balconi del fabbricato.

La garanzia vale per la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di animali domestici, con l'esclusione di: cavalli, cani, ed altri animali che siano considerati pericolosi ai sensi di legge.

Sono compresi in garanzia i danni derivanti da incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione di autovetture, motocicli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato, quando gli stessi non siano considerati in circolazione ai sensi della legge 990/69 e successive modifiche. Sono compresi i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi, anche se locati dall'Assicurato.

Sono compresi in garanzia i danni causati a terzi derivanti dalla guida di ciclomotore, motoveicolo, macchina agricola da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida; questa copertura opera solo se l'assicurazione obbligatoria è regolarmente attiva, con riferimento esclusivo ai danni corporali causati a terzi trasportati all'insaputa dei genitori, in relazione all'eventuale azione di regresso svolta dall'assicuratore RCA. Sono compresi anche i danni derivanti dalla guida o messa in movimento da parte di figli minori non abilitati alla guida, all'insaputa dei genitori, ed anche qualsiasi fatto conseguente all'utilizzo, in qualità di trasportato, di autoveicoli, con esclusione dei danni all'autoveicolo stesso.

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, possesso e 'uso di veicoli quali velocipedi anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, carrozzine per disabili, golf cars, hoverboard e segway non soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di legge e il cui utilizzo sia effettuato nel rispetto delle norme di legge previste per la circolazione di tali mezzi.

La Garanzia vale anche per la responsabilità civile dei genitori del minore di cui l'Assicurato si occupi temporaneamente, a titolo gratuito e di cortesia, per danni materiali e corporali involontariamente causati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale del minore.

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti dalla proprietà ed uso di cani, se attivata la relativa opzione all'atto dell'adesione.



#### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Ci sono limiti di copertura?

#### R.C del Fabbricato

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 300.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 200,00.

#### R.C. della Famiglia

Per ogni sinistro è fissato un limite di indennizzo di Euro 300.000,00; tale limite resta, ad ogni effetto, unico, anche per il caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.

Per ogni sinistro (salvo dove previsto un importo superiore) è prevista una franchigia di € 200,00.

Danni da Incendio, massimo risarcimento € 52.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Danni da guida di veicoli da parte di figlio minore regolarmente abilitato alla guida, la franchigia è elevata ad € 500,00

Danni da proprietà e/o uso di veicoli elettrici, massimo risarcimento € 100.000,00 per sinistro ed anno assicurativo. La franchigia è elevata ad € 500,00.

Proprietà e/o uso di cani, la franchigia è elevata ad € 200,00. In caso di cani che siano considerati pericolosi, la franchigia è elevata ad € 500,00.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?		
Cosa fare in caso di sinistro?	<ul> <li><u>Denuncia di sinistro:</u> l'Assicurato deve inviare denuncia scritta alla Società entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto – entro 6 giorni se avvenuto all'estero – ovvero dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione del numero della polizza e dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato, l'esposizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. In ogni caso l'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica. L'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.</li> <li>Assistenza diretta/in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri.</li> <li>Gestione da parte di altre imprese: non è prevista gestione da parte di altre imprese/compagnie.</li> <li>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui l'infortunato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.</li> </ul>	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la documentazione attinente al sinistro e compiute le verifiche del caso, Generali Italia liquida l'importo che risulta dovuto e procede al pagamento entro 30 giorni.	

Quando e come devo pagare?		
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Rimborso	Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, che sia stato preceduto da almeno due sinistri, sempre denunciati a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.  Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.  Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo trenta giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa.  In tutti i casi, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.	

Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

DIP aggiuntivo RC Famiglia Pag. 3 di 5

Come posso disdire la polizza?		
Ripensamento dopo la stipulazione	L'Assicurato può recedere dalla singola adesione entro sessanta giorni dal momento in cui ha sottoscritto il modulo di adesione, con lettera raccomandata AR o PEC alla Contraente.	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	



## A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione Responsabilità civile della Famiglia è rivolta ai titolari di conto corrente, ed a tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di stato di famiglia.



## Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono il 35% del premio imponibile pagato dall'Assicurato per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
	Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:     Con lettera inviata all'indirizzo "Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma"     Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: <a href="http://www.generali.it/Info/Reclami/">http://www.generali.it/Info/Reclami/</a> Via e-mail all'indirizzo reclami.it@generali.com	
All'impresa	La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.	
assicuratrice	Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.	
	I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.	
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <u>ivass@pec.ivass.it</u> .	
	Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <u>www.ivass.it</u> alla sezione "Per i consumatori – Reclami".	
	I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:  a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;  c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;  e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.	

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):

DIP aggiuntivo RC Famiglia Pag. 4 di 5

Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it_tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali, Furto – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:  Generali Italia S.p.A Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail:  generaliitalia@pec.generaligroup.com

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON</u> POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

DIP aggiuntivo RC Famiglia Pag. **5** di **5**